

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 settembre 2026

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di settembre dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1050** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ E DEI CORSI DELLE BANDE MUSICALI DELLA VALLE D'AOSTA, DI CUI ALLA L.R. 5/1986.

L'Assessore all'istruzione, cultura e politiche identitarie, Erik Lavevaz, richiama la legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 (Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico) e, in particolare, l'articolo 1 della suddetta legge, che autorizza il sostegno dell'attività delle bande musicali, compresa l'organizzazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico promossi dalle stesse.

Richiama inoltre la legge regionale del 30 gennaio 2025 n. 1 (Disposizioni in materia di beni e attività culturali. Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare, tra gli altri, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 2 della l.r. 5/1986 prevedendo che al fine di ottenere il finanziamento regionale, gli enti e le associazioni interessate sono tenute a presentare alla struttura regionale competente in materia di attività culturali i programmi da realizzare nell'anno successivo.

Sottolinea, conseguentemente, la necessità, derivante dall'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 2025, n.1, di approvare un unico documento organico, contenente le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno dell'attività e dei corsi delle bande musicali della Valle d'Aosta di cui alla l.r. n. 5/1986, declinando unitariamente le modalità di attribuzione dei contributi, di istruzione delle relative domande e di liquidazione degli stessi.

Richiama:

- l'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 ai sensi del quale la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione;
- richiama altresì l'articolo 3 della l.r. 5/1986, da ultimo modificata dalla l.r. 1/2025 che dispone in capo alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi di cui si tratta.

Richiama altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1295 in data 12 settembre 2025, recante "Approvazione del bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a sostegno dell'attività e dei corsi delle bande musicali della Valle d'Aosta per l'annualità 2025/2026, di cui alla l.r. 5/1986. Prenotazione di spesa."

Precisa che i competenti uffici hanno predisposto un unico documento organico contenente le disposizioni applicative da utilizzarsi per la concessione dei contributi a decorrere dall'annualità 2026/2027 definendo con particolare riguardo i seguenti aspetti:

- beneficiari;
- spese ammissibili;
- modalità e termini di presentazione della domanda;
- procedimento di concessione del contributo (nelle sue varie fasi);
- erogazione del finanziamento;
- rendicontazione;
- vari aspetti del procedimento amministrativo

e stabilendo inoltre la scadenza entro la quale vanno presentate le domande.

Premesso quanto sopra, propone quindi:

- di approvare le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle attività e dei corsi delle bande musicali della Valle d'Aosta di cui alla l.r. 5/1986, i cui criteri, condizioni, priorità, tempistiche, procedure e spese ammissibili, sono riportati nell'Allegato alla presente deliberazione;

- di stabilire che le disposizioni approvate con la presente deliberazione si applicano a decorrere dall’assegnazione di contributi per l’annualità 2026/2027;
- di stabilire che, dalla data di approvazione della presente deliberazione, le disposizioni di cui alla DGR 1295/2025 restano valide limitatamente alle procedure di rendicontazione dei contributi concessi sulla base della medesima deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dall’Assessore all’istruzione, cultura e politiche identitarie, Erik Lavevaz, e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 17 marzo 1986, n. 5;
- richiamata la legge regionale del 30 gennaio 2025, n.1;
- richiamate la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l’attribuzione, a decorrere dal 1° aprile, delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;
- considerato che la Dirigente della Struttura attività culturali, espositive e politiche identitarie ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, nell’ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;
- considerato che la Dirigente della Struttura attività culturali, espositive e politiche identitarie dell’Assessorato all’istruzione, cultura e politiche identitarie ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell’Assessore all’istruzione, cultura e politiche identitarie, Erik Lavevaz;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative disciplinanti la concessione dei contributi a sostegno dell’attività e dei corsi delle bande musicali della Valle d’Aosta, ai sensi della l.r. 5/1986, riportate nell’Allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sul capitolo U0001412 “Trasferimento corrente annuo alle associazioni bandistiche per l’attività delle bande musicali e per l’attuazione di corsi di orientamento musicale” del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, e sul corrispondente capitolo del bilancio finanziario gestionale della Regione per gli esercizi futuri nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
3. di stabilire che le disposizioni approvate con la presente deliberazione si applicano a decorrere dall’assegnazione dei contributi per l’annualità 2026/2027;
4. di stabilire che, dalla data di approvazione della presente deliberazione, le disposizioni di cui alla DGR 1295/2025 restano valide limitatamente alle procedure di rendicontazione dei contributi concessi sulla base della medesima deliberazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ E DEI CORSI DELLE BANDE MUSICALI DELLA
VALLE D'AOSTA, PREVISTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986,
N. 5**

Sommario

Art. 1 – Premesse e caratteristiche del contributo.....	4
Art. 2 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	4
Art. 3 – Cumulabilità del contributo	5
Art. 4 – Spese ammissibili e requisiti generali	5
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda.....	6
Art. 6 – Procedimento di concessione del contributo	6
Art. 7 – Sub-procedimento istruttorio	7
Art. 8 – Sub-procedimento di calcolo del contributo	7
Art. 9 – Sub-procedimento di adozione del piano di riparto e concessione del contributo.....	8
Art. 10 – Erogazione del finanziamento.....	8
Art. 11 – Riparametrazione del contributo.....	9
Art. 12 – Rendicontazione	9
Art. 13 – Obblighi dei beneficiari	10
Art. 14 – Controlli	11
Art. 15 – Decadenze e revoche.....	11
Art. 16 – Diritto di accesso agli atti.....	12
Art. 17 – Privacy.....	12
Art. 18 – Disposizioni finali	12

Art. 1 – Premesse e caratteristiche del contributo

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dalla l.r. 17 marzo 1986, n. 5, e successive modificazioni, a sostegno dell'attività e dei corsi delle bande musicali della Valle d'Aosta, a cui si riconosce una funzione di educazione alla musica, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Attività culturali, espositive e politiche identitarie.
3. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, qualora applicabili.
4. L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto, diretto a sostenere le sole spese ammissibili.
5. Il contributo regionale non potrà tuttavia coprire il 100% dei costi complessivi, per cui all'associazione bandistica è richiesta una partecipazione alla spesa con risorse proprie o con risorse di altra provenienza.
6. La quota contributiva massima assegnabile è pari all'80% dei costi complessivi ammissibili.
7. La quota a carico del soggetto proponente può essere superiore al 20%. In questo modo non si prevede un limite al costo complessivo, ma un limite al finanziamento e una percentuale di cofinanziamento da parte dell'associazione bandistica.
8. Ai fini della rendicontazione del contributo la quota del 60% del sostegno è vincolata al compenso da corrispondere agli insegnanti dei corsi mentre la restante quota del 40% del contributo può essere in alternativa destinata alla copertura delle spese sostenute per sussidi didattici e l'acquisto di strumenti oppure per il compenso degli insegnanti.

Art. 2 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Al fine di accedere al contributo di cui alla l.r. 5/1986, il soggetto richiedente deve possedere, al momento della presentazione della domanda di contributo tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) svolgere attività di "banda musicale" come desumibile dallo Statuto e dall'atto costitutivo;
 - b) avere sede legale in Valle d'Aosta;
 - c) essere in possesso di codice fiscale o partita Iva;
 - d) essere senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;
 - e) non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propedeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
 - f) non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - g) rispettare le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - h) aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. I requisiti devono permanere fino alla completa erogazione del contributo.

2. Non è ammesso al contributo il soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura competente a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata

Art. 3 – Cumulabilità del contributo

1. Il contributo concesso è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.
2. Il contributo concesso non è cumulabile con agevolazioni da parte di soggetti terzi (quali Fondazioni, enti e altri soggetti) riconosciuti con legge specifica in ambito culturale che godano di specifico contributo da parte della Regione ai sensi delle leggi regionali n. 39/1980; n. 79/1981; n. 15/1984 n. 5/1986; n. 8/1992; n. 36/1994; n. 45/1997; n. 6/2012; n. 24/2002; n. 36/2010.

Art. 4 – Spese ammissibili e requisiti generali

1. Sono ammissibili, con le specificazioni indicate, le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'attività musicale e dei corsi di orientamento musicale e pertinenti ai medesimi e riferibili all'arco temporale della loro organizzazione e realizzazione quali:

- Spese per i compensi degli insegnanti dei corsi di orientamento musicale
- Spese per sussidi didattici e per l'acquisto di strumenti, come sotto specificati:
 - spese per libri di testo, partiture musicali, legghi;
 - spese per acquisto strumenti nonché per riparazione e manutenzione degli stessi;
 - spese di spedizione.

Al fine di sostenere il settore saranno considerate ammissibili per sussidi didattici anche i costi per la realizzazione su piattaforma on line dei corsi, nel limite del 20% dei corsi proposti.

- L'IVA effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.

In riferimento agli acquisti di strumenti, l'organismo beneficiario dovrà tenere un inventario di tutti i beni acquisiti con il contributo regionale, per eventuali accertamenti ispettivi da parte dell'Assessorato qualora lo ritenga necessario.

In sede di rendicontazione annuale dovrà, altresì, essere fornito un inventario aggiornato di tutti gli strumenti musicali in dotazione all'associazione bandistica.

2. Al fine dell'ammissibilità, le spese devono essere:
 - a) riconducibili alle voci di costo ammissibili;
 - b) imputabili, per competenza, all'annualità di riferimento, e pertanto ordinariamente fatturate a partire dalla data del 1° agosto ed entro il 31 luglio dell'anno successivo, fatti salvi i documenti emessi successivamente, ma imputabili all'annualità cui afferisce il contributo;
 - c) effettivamente intestate e sostenute dal beneficiario;
 - d) identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi originali fiscalmente validi;
 - e) verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione che prevede, per il principio di tracciabilità delle spese, che i pagamenti effettuati siano sempre tracciabili e verificabili;
 - f) strettamente correlate e coerenti con le attività del soggetto richiedente;

g) ragionevoli e giustificate e deve concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza.

3. Il contributo concesso non è in alcun modo utilizzabile quale contributo diretto da parte dell'associazione bandistica ad altri soggetti terzi (quali Fondazioni, enti o altri soggetti) riconosciuti con legge specifica in ambito culturale che godano di specifico contributo da parte della Regione ai sensi delle leggi regionali n. 39/1980; n. 15/1984; n. 69/1993; n. 45/1997; n. 6/2012; n. 24/2002; n.36/1994; n. 8/1992; n. 36/2010.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti richiedenti la concessione del contributo sono tenuti a presentare tramite PEC la relativa domanda, a pena di inammissibilità, entro il **15 ottobre di ogni annualità**, alla Struttura Attività culturali, espositive e politiche identitarie dell'Assessorato all'istruzione, cultura e politiche identitarie della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. Non saranno ammesse a contributo le istanze presentate oltre la scadenza indicata al precedente punto.
3. Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda reso disponibile alla sezione Cultura del sito regionale e devono essere corredate della seguente documentazione:
 - A. Prospetto dei costi e dei ricavi presunti dell'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'associazione bandistica;
 - B. Prospetto dei costi presunti per l'acquisto di strumenti/materiale didattico e per i compensi agli insegnanti dei corsi di orientamento musicale;
 - C. Scheda informativa relativa ai corsi dell'annualità di riferimento;
 - D. Elenco degli insegnanti dei corsi, con indicati i requisiti (titolo di studio e/o specifica professionalità);
 - E. Copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo
 - F. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità.
 - G. Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 effettuata mediante pagamento spontaneo tramite la piattaforma regionale di pagamento integrata PagoPa.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo delegato) e può essere presentata esclusivamente mediante invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it. Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo.
5. Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico. Pertanto i ricavi e i costi devono essere rappresentati nell'esercizio in cui essi trovano giustificazione economica, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.
6. Nei casi in cui il soggetto proponente avvii l'intervento dopo la presentazione di domanda di contributo ma prima della data del provvedimento amministrativo di concessione dello stesso, lo fa a proprio rischio. Potrebbe infatti accadere che la proposta presentata non sia finanziata oppure lo sia solo in parte. L'inizio anticipato del progetto è quindi una facoltà del soggetto proponente.

Art. 6 – Procedimento di concessione del contributo

1. Il procedimento di concessione del contributo si compone di tre Sub-procedimenti:

- I. Il Sub-procedimento istruttorio;
 - II. Il Sub-procedimento di calcolo del contributo;
 - III. Il Sub-procedimento di approvazione del piano di riparto e concessione del contributo.
2. L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione mediante provvedimento dirigenziale, del piano di riparto dei contributi, compresi gli eventuali periodi di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove necessario.
 3. Nel caso di inerzia della Struttura attività culturali è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo al Soprintendente per i beni e le attività culturali, Palais Lostan, Piazza S. Caveri, Aosta.

Art. 7 – Sub-procedimento istruttorio

1. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte della Struttura Attività culturali, espositive e politiche identitarie.
2. L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.
3. Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:
 - rispetto del termine di presentazione delle domande indicata all'articolo 5;
 - ammissibilità del soggetto richiedente;
 - completezza della domanda di ammissione a finanziamento, che deve essere compilata in ogni sua parte, in bollo ove dovuto, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.
4. La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio di 10 giorni per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali. La domanda è inammissibile qualora decorra inutilmente il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa.
5. Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento delle stesse.
6. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare negli ulteriori 10 giorni successivi.
7. L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda e di conseguenza al contributo.
8. Conclusa l'istruttoria, verranno assunti gli atti amministrativi conseguenti.

Art. 8 – Sub-procedimento di calcolo del contributo

1. Il piano di riparto dei contributi viene predisposto applicando i seguenti scaglioni e relativi punteggi sul fondo destinato a finanziare l'attività delle bande musicali:

COSTI COMPLESSIVI PER IL COMPENSO AGLI INSEGNANTI DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE E PER SUSSIDI DIDATTICI E L'ACQUISTO DI STRUMENTI	
Fascia di costo (euro)	Punteggio assegnato
Fino a euro 5.000	punteggio 100
Da euro 5.001 a euro 7.500	punteggio 150
Da euro 7.501 a euro 10.000	punteggio 200
Da euro 10.001 a euro 15.000	punteggio 250
Da euro 15.001 a euro 20.000	punteggio 300
Oltre euro 20.001	punteggio 350

2. Il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati a preventivo (comprensivi dell'Iva in caso di imposta non recuperabile). Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarate le uscite composte esclusivamente di spese stimate come ammissibili.
3. Per la determinazione del contributo annuale alla singola banda, l'amministrazione;
 - a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse al contributo;
 - b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), per il punteggio attribuito alla singola banda musicale;
 - c) redistribuisce le eventuali risorse eccedenti per effetto dell'osservanza dei limiti previsti dalle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle presenti disposizioni applicative, proporzionalmente al punteggio della singola banda musicale.

Art. 9 – Sub-procedimento di adozione del piano di riparto e concessione del contributo

1. L'approvazione del piano di riparto dei contributi avviene con provvedimento del dirigente competente in materia di Attività culturali, espositive e politiche identitarie.
2. A seguito dell'adozione del piano di riparto dei contributi è comunicata ai beneficiari, nonché ai Comuni ove hanno sede le associazioni bandistiche medesime, mediante comunicazione scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.
3. Il rifiuto non preclude il ricorso.

Art. 10 – Erogazione del finanziamento

1. Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:
 - a) acconto, pari al 50% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione del piano di riparto dei contributi;
 - b) saldo, per il restante 50%, ad avvenuta verifica rendicontuale.
2. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.
3. L'erogazione anticipata del contributo è sospesa in caso di mancata rendicontazione dell'annualità precedente.

4. Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta alla pagina Cultura, al seguente link: <https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default i.aspx>.

Art. 11 – Riparametrazione del contributo

1. I dati dichiarati in fase di domanda di contributo dovranno pertanto trovare riscontro in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una rideterminazione del contributo. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva pertanto di non liquidare interamente il contributo.
2. A consuntivo, qualora le spese rendicontate e ammesse risultino inferiori a quelle conteggiate ai fini della concessione del contributo e comportino l'attribuzione a uno scaglione inferiore, il contributo sarà rideterminato nella misura corrispondente allo scaglione più basso.
3. In caso di spese rendicontate superiori al preventivo non troverà invece applicazione il principio della riparametrazione.

Art. 12 – Rendicontazione

1. Il beneficiario deve inviare esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata la rendicontazione complessiva alla Struttura Attività culturali, espositive e politiche identitarie della Regione autonoma Valle d'Aosta entro il **30 ottobre dell'annualità successiva a quella di concessione**.
 2. In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: <https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default i.aspx>
 3. La rendicontazione deve essere corredata da:
 - A. Scheda informativa relativa ai corsi espletati;
 - B. Elenco degli allievi con indicati i differenti corsi seguiti da ciascuno;
 - C. Elenco dei nominativi degli insegnanti, con indicati i requisiti (titolo di studio e/o specifica professionalità) e le ore di insegnamento effettuate;
 - D. Elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
 - E. Copia della documentazione contabile, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la Partita Iva), note per prestazioni occasionali o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa all'elenco di cui al punto precedente (D);
 - F. Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (E), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato
oppure
Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (E), per un importo almeno pari all'acconto liquidato dall'amministrazione regionale, impegnandosi a dimostrare la quietanza relativa al saldo, laddove non prodotta, entro 60 giorni successivi all'erogazione dello stesso.
- Il giustificativo di pagamento è costituito dall'estratto conto bancario con evidenza dell'effettivo e definitivo addebito del bonifico o della ri.ba ovvero dell'assegno con il quale è

stato effettuato il pagamento ovvero dall'estratto conto del pagamento effettuato con carta di credito intestata al beneficiario.

Non sono pertanto ammessi i pagamenti in contante.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

G. Inventario aggiornato di tutti gli strumenti in dotazione all'associazione bandistica.

4. Si precisa che tutti i documenti di spesa dovranno riportare il codice CUP identificativo del progetto. Nel caso in cui il CUP, ad esempio in una fattura di spesa, non fosse presente, il beneficiario è tenuto a rendere, in fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che attesti che la fattura è inerente al progetto con relativo CUP. Qualora i documenti di spesa si riferiscano a progetti afferenti a più CUP gli stessi andranno ugualmente indicati specificando per ognuno la quota parte.
5. L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali sarà oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione, se possibile mediante decurtazione dall'acconto relativo all'esercizio successivo.
6. L'istruttoria di rendicontazione verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo.
7. Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.
8. L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.
9. Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 13 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono tenuti a:
 - a) conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo, per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo;
 - b) evidenziare il sostegno dell'amministrazione regionale attraverso l'indicazione "con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'inserimento del logo della Regione su tutti i materiali di comunicazione e promozione (a titolo esemplificativo dépliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc.). Il predetto logo andrà richiesto alla Struttura attività culturali;

- c) pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente, come previsto dalla Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) per gli enti non profit che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000,00 euro.

Art. 14 – Controlli

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le attività siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
2. Per la verifica documentale, si procederà tramite sorteggio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, all'estrazione casuale dei soggetti da controllare, nella misura del 10% (con arrotondamento all'unità superiore).
3. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.
4. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, è punita ai sensi delle leggi vigenti in materia.
5. Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Dirigente della Struttura competente è tenuto a:
 - comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta chiarimenti con richiesta di risposta entro 10 giorni e, successivamente, comunicare l'eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
 - adottare un provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;
 - applicare, se del caso, la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;
 - trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Art. 15 – Decadenze e revoche

1. Il Dirigente competente dispone la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:
 - mancata presentazione della documentazione concernente la rendicontazione nei termini previsti dall'articolo 12;
 - non veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della concessione o dell'erogazione del contributo; qualora il beneficio sia già stato erogato, in tutto o in parte, si procede altresì alla revoca del beneficio già erogato, ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007.

- venir meno, successivamente alla concessione e prima della completa erogazione del contributo, di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 che devono permanere per tale periodo.
2. Nei suddetti casi, il Dirigente della Struttura competente adotta il relativo provvedimento e dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 16 – Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 17 – Privacy

1. I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.
2. Il presente documento è pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta (www.regione.vda.it), nella sezione Cultura.
3. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Assessorato all'istruzione, cultura e politiche identitarie della Regione autonoma Valle d'Aosta – Struttura Attività culturali, espositive e politiche identitarie al numero telefonico +39 0165 27 4397 e alla email: attivita-culturali@regione.vda.it